**L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

**Freedom of information act** (il c.d. “**Foia”)**

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il legislatore con il **decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33** (cd. “decreto trasparenza” , ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “***Amministrazione trasparente***”.

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

Il **D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97** “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha modificato ed integrato il soprarichiamato D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 , con particolare riferimento al diritto di accesso civico, introducendo nel nostro ordinamento l’istituto anglosassone del **Freedom of information act** (il c.d. “**Foia”**), ossia l’accesso civico generalizzato, e cioè l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati e al contempo il diritto, per chi ne fa richiesta, di richiedere tali documenti nel caso questi non siano stati pubblicati .

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato, consultabili alla seguente pagina web [**http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/\_consultazioni?id=544f96270a778042088db51f93d46ce0**](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=544f96270a778042088db51f93d46ce0)

 Successivamente all’adozione definitiva delle Linee Guida da parte dell’ANAC , verrà predisposto un nuovo “***Regolamento comunale per l’accesso civico e la trasparenza***”.

In sede dell’aggiornamento del programma triennale della trasparenza si provvederà a disciplinare e quindi modificare il proprio sito di “***Amministrazione trasparente***”, in conformità alla novella legislativa.

Nelle more dell’adozione dei suddetti provvedimenti si specifica quanto segue

**L’accesso civico generalizzato.**

A far data del 23 dicembre 2016 , se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca , potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “***Accesso civico generalizzato***”, compilando il modulo: **“Istanza di accesso civico generalizzato” pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente sottosezione: altri contenuti-accesso civico.**

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza.

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’[art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art38!vig=) (**cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità**) o con quelle degli [artt. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64!vig=) e [65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65!vig=) (**istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica**)

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la **notifica ai controinteressati** delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, ponendo dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali.

Il segretario comunale/responsabile della trasparenza

(*Dr.ssa Maria Bonaria Scala*)